



NORMATIVA EMERGENZIALE COVID-19



INDICE

- Nuove regole per lo svolgimento delle assemblee di società.....4
- Banche popolari, banche di credito cooperativo, società cooperative e mutue assicuratrici.....13
- Riunioni dei Consigli di Amministrazione.....18
- Misure adottate dalla CONSOB.....20
- Misure adottate dalla Banca d'Italia.....24



PREMESSA



Lo studio sta costantemente monitorando la normativa emergenziale Covid-19, soprattutto per i settori che ne costituiscono le tradizionali aree di attività.

Con questo documento di sintesi (aggiornato al 29 marzo 2020), che non costituisce parere legale, si intende semplicemente fornire prime informazioni di base, che naturalmente non possono sostituire una puntuale analisi del caso concreto.

NUOVE REGOLE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE DI SOCIETÀ

TIPI DI SOCIETÀ INTERESSATE DALLA NUOVA DISCIPLINA*

- Società per azioni,
- Società in accomandita per azioni,
- Società a responsabilità limitata
- Società cooperative e mutue assicuratrici
- Società per azioni quotate,
- Società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione
- Società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante,
- Banche popolari,
- Banche di credito cooperativo,
- Società cooperative,
- Mutue assicuratrici,
- Società a controllo pubblico

*Art. 106 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18



DETTAGLI DELLA NORMATIVA E COMMENTO



DETTAGLI DELLA NORMATIVA E COMMENTO

Per tutte le tipologie di società menzionate nella norma, e **relativamente alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020** (ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale), si stabilisce che **l'assemblea ordinaria è convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale**, pertanto entro fine giugno 2020 (con seconde e terze convocazioni entro il 31 luglio 2020).

Si adotta così il maggior termine, di 180 giorni, già previsto nella normativa codicistica, art. 2364, 2° comma, ma in circostanze diverse e che necessitano di motivazione esplicita (società tenute alla redazione di un bilancio consolidato o particolari esigenze relative alla struttura dell'oggetto della società: casi, entrambi, per i quali il codice prevede che gli amministratori segnalino, nella relazione ex art. 2428, le ragioni della dilazione).

Alcuni interpreti (tra cui Assonomine) hanno pertanto affermato come l'adozione del maggior termine, alla luce della disciplina emergenziale, non abbia viceversa alcun bisogno di motivazione.

DETTAGLI DELLA NORMATIVA E COMMENTO

In particolare, poi, per le **società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e le mutue assicuratrici** è stabilita la **possibilità di prevedere, all'interno dell'avviso di convocazione e anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione**; nonché la **possibilità di prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione** che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

Anche in questo caso, si adotta una norma, già prevista dalla normativa codicistica, art. 2370, 4° comma, che però rimetteva l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza a espresse indicazioni statutarie in tal senso, che la normativa emergenziale non richiede, e che comunque dalla lettera del codice sembravano essere previste come limitate solo ad alcuni partecipanti (il comma citato, il 4° dell'art. 2370 cc. si chiude infatti con un "chi esprime il voto per corrispondenza o in via elettronica si considera intervenuto all'assemblea"); mentre la vera novità dettata dall'emergenza è la possibilità che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, e per di più senza la presenza fisica nello stesso luogo di presidente, segretario o notaio.

DETTAGLI DELLA NORMATIVA E COMMENTO

L'identificazione dei partecipanti, soprattutto in assemblee con un elevato numero di componenti, dovrebbe essere gestita con la dovuta diligenza richiesta dal caso concreto (es. in caso di audio conferenza, si potrebbe distribuire un codice segreto da digitare per accedere alla conferenza e che identifichi univocamente il partecipante).

Dalla disciplina codicistica, artt. 2371 e 2375, apprendiamo che tale presenza è necessaria affinché il verbale delle deliberazioni dell'assemblea sia redatto senza indugio (il notaio in particolare è necessario per la redazione del verbale dell'assemblea straordinaria, caso in cui viene meno la necessità dell'assistenza del segretario). Rinunciare a tale presenza potrebbe quindi voler dire poter redigere successivamente il verbale: questo è sicuramente un punto delicato, che andrebbe chiarito meglio, nei tempi e nelle modalità, anche alla luce della disposizione del codice che recita “il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione” (art. 2375, 3° comma, c.c.).

Quanto al fatto che la normativa emergenziale parli in ogni caso di “possibilità” non di obbligo di adozione di modalità telematiche per le assemblee della società, tale possibilità va sicuramente letta, in senso rafforzativo (anche se neanche così diventa un obbligo) sia, per alcune zone d'Italia, con l' art. 1, comma 1°, lettera q) del d.p.c.m. 8 marzo 2020, che prescrive per la regione Lombardia e le province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia, l'adozione, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, di modalità di collegamento da remoto; sia, più in generale, con quelle “raccomandazioni” delle associazioni di categoria che invitano, i propri associati, a svolgere in streaming le assemblee.

I PRIMI DATI DI ASSONIME

Secondo una indagine di Assonime*, molte società stanno già adottando le misure previste dalla normativa emergenziale.

Oltre la metà delle società che devono tenere l'assemblea ordinaria entro il 30 giugno ha già tenuto conto delle novità normative nei propri avvisi di convocazione, anche mediante integrazione.

Sembra comunque che la maggior parte delle assemblee si terrà nei mesi di aprile e maggio.

Diverse società hanno optato, a quanto risulta, per il ricorso esclusivo al rappresentante designato.

Si segnala poi che Assonime, al fine di agevolare l'applicazione delle nuove disposizioni, sta progressivamente inserendo nel suo sito una serie di Q&A, con interpretazioni e indicazioni utili per orientare le società quotate nel nuovo contesto normativo.

*Disponibile al link: <http://www.assonime.it/attivita-editoriale/news/Pagine/News270320.aspx> e in continuo aggiornamento.



DETTAGLI DELLA NORMATIVA E COMMENTO

Le **società a responsabilità limitata possono** consentire che l'espressione del voto dei soci avvenga mediante **consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto**.

Anche in questo caso, la norma dello stato di emergenza si rifà ad una soluzione già prevista nel codice civile, in particolare l'art. 2479, 3° comma, sempre con lo stesso meccanismo: ovvero laddove nel codice civile la possibilità, per i soci, di esprimere per iscritto il voto deve risultare da una previsione dell'atto costitutivo, nella normativa emergenziale viene superata la necessità di una precedente disposizione statutaria in tal senso.

DETTAGLI DELLA NORMATIVA E COMMENTO

In generale, poi, per le **società per azioni quotate, società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione, società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, banche popolari, banche di credito cooperativo, società cooperative, e mutue assicuratrici*** è prevista sempre la **possibilità** di designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'art. 135-undecies del T.U.F., anche ove lo statuto disponga diversamente o preveda limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, nonché la possibilità di prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite tale rappresentante designato.

Infine, si segnala come una particolare attenzione a questioni di spesa pubblica investa il caso delle **società a controllo pubblico** (società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo così come definito dall'art. 2359 del c.c.) del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, per le quali si precisa che l'applicazione delle disposizioni emergenziali avviene nell'ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

** per le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative, e le mutue assicuratrici si rinvia anche all'approfondimento della pagina seguente.*



**BANCHE POPOLARI,
BANCHE DI CREDITO
COOPERATIVO,
SOCIETÀ COOPERATIVE E
MUTUE ASSICURATRICI***

BANCHE POPOLARI, BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO, SOCIETÀ COOPERATIVE E MUTUE ASSICURATRICI

Per le **banche popolari, quotate e non quotate, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici**, occorre anche segnalare che in deroga:

- al limite di deleghe per le banche popolari (art. 150-bis, comma 2-bis, TUB)
- al limite alle deleghe per le banche di credito cooperativo, alle società cooperative e alle mutue assicuratrici (all'art. 2539, primo comma, cod. civ.)
- alle disposizioni statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto,
- all'art. 135-duodecies TUF che esclude l'applicabilità del regime del regime di rappresentanza in assemblea delle società quotate, possono designare il rappresentante preposto all'esercizio delle deleghe di voto nelle le assemblee ordinarie o straordinarie previsto all'articolo 135-undecies TUF. La designazione deve essere fatta all'atto dell'avviso di convocazione di assemblea (che ne deve riportare gli estremi identificativi e le generalità) e non può essere comunicato successivamente.

Inoltre, la normativa in questione prevede che queste società possono disporre nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato. In questi casi, trova applicazione il regime di convocazione dell'assemblea applicabile alle società quotate. Il termine per il conferimento della delega al rappresentante, invece di essere fissato al secondo giorno di mercato aperto precedente l'assemblea, è fissato al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell'assemblea. In particolare, l'applicabilità dell'art. 135-undecies TUF, impone che la delega conferita al rappresentante designato dalla società per l'assemblea deve essere rilasciata mediante il modulo predisposto dalla CONSOB (allegato 5A al Regolamento Emittenti), con il dettaglio delle istruzioni di voto per ognuna delle proposte di delibera che siano state fissate all'ordine del giorno.



BANCHE POPOLARI, BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO, SOCIETÀ COOPERATIVE E MUTUE ASSICURATRICI

Tuttavia, nel caso in cui non vi sia indicazione di voto da parte dei soci deleganti, la norma non offre soluzioni in merito e non è certo se sia possibile considerare la delega valida.

La normativa esclude l'applicabilità del comma 5 dell'articolo 135-undecies TUF, il quale regola i casi di espressione del voto da parte del rappresentante in difformità alle indicazioni ricevute con la delega.

A prima vista apparirebbe che il rappresentante non possa in nessun caso esprimere un voto difforme dall'indicazione ricevuta con la delega di voto (e, eventualmente, di intervento).

Una stretta applicazione delle norme regolanti la figura del rappresentante designato imporrebbe l'inefficacia della delega nel caso manchi l'indicazione dall'azionista del voto da esprimere.

Tuttavia, l'eccezionalità dell'intervento normativo che ha esteso la disciplina della rappresentanza nelle società quotate anche alle società non quotate e, in particolare, alle banche di credito cooperativo, popolari, società cooperative e mutue assicuratrici, farebbe ritenere che la norma sia rivolta a garantire, nella straordinarietà dell'emergenza, un generale interesse al funzionamento degli organi della società, in particolare dell'assemblea (visto che in questo periodo dell'anno avviene l'approvazione di molti bilanci).

BANCHE POPOLARI, BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO, SOCIETÀ COOPERATIVE E MUTUE ASSICURATRICI

Una simile interpretazione, allora, non imporrebbe l'inefficacia della delega, ma, di converso, si rafforza sul rappresentante designato il dovere di esprimere un voto nel miglior interesse dell'azionista e della società.

In base a questo ragionamento, dovrebbe anche conseguire che l'esclusione dell'applicazione del voto "difforme" di cui al comma 5 dell'art.135-undecies TUF, non escluderebbe l'applicabilità delle norme generali sul mandato e che il rappresentante designato potrebbe discostarsi dalla delega ricevuta, qualora non sia in conflitto d'interessi e sussistano circostanze (i) ignote all'azionista; (ii) per cui non sia possibile una tempestiva comunicazione;

e (iii) tali da far ragionevolmente ritenere al rappresentante che lo stesso azionista avrebbe dato la sua approvazione.

In ultimo, trova applicazione la disciplina della sostituzione del delegato (in questo caso il rappresentante designato) secondo l'art. 135-nonies TUF, comma 4: ne consegue che la possibilità per il primo rappresentante di farsi sostituire sia subordinata alla condizione che questa sia espressa sin dall'avviso di convocazione e che la stessa indicazione sia contenuta anche nel modulo di delega predisposto dalla società e comunicato agli azionisti in vista dell'assemblea.

Per completezza, si segnala infine – per l’impatto che ha anche per le azioni in materia societaria – che l’art. 83, comma 2, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 ha sospeso, dal 9 marzo al 15 aprile 2020, i termini processuali “esterni” alla pendenza della lite e stabiliti a pena di decadenza per la proposizione della domanda giudiziale in primo grado, qualora la proposizione della domanda giudiziale costituisca l’unico modo in cui sia possibile far valere il diritto.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE

In assenza di prescrizioni specifiche con riferimento alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, merita di essere segnalato il parere del Consiglio Notarile di Milano che, anche ai sensi del art. 1, comma 1°, lettera q) del d.p.c.m. 8 marzo 2020 (che a rigore riguarda però solo la regione Lombardia, e le province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanco-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia) ha ritenuto possibile che esse avvengano da remoto, tenuto conto anche del ridotto numero di partecipanti rispetto alle assemblee dei soci.

MISURE ADOTTATE DALLA CONSOB

PROROGA DEI TERMINI
PER L'INVIO DELLE COMUNICAZIONI ALLA
CONSOB DA PARTE DEI SOGGETTI VIGILATI

Vista l'emergenza la CONSOB ha provveduto in merito alla proroga di alcuni termini per l'invio di alcune informative obbligatorie da parte dei soggetti da essa vigilati.

In particolare, l'Autorità ha emanato un provvedimento e una comunicazione: rispettivamente la Delibera n. 21314 del 25 marzo 2020 e la comunicazione 2/2020 del 26 marzo 2020.

PROROGA DEI TERMINI PER L'INVIO DELLE COMUNICAZIONI ALLA CONSOB DA PARTE DEI SOGGETTI VIGILATI

La delibera 21314 del 25/03/2020 proroga di 60 giorni:

- i termini di invio della **relazione sulla struttura organizzativa** di SGR, SICAF, SICAV.
- i termini di invio previsti dalla Delibera 17297/2010 per i documenti previsti dall'incluso Manuale degli obblighi informativi agli Allegati:
 - **II.1** (*Relazione sulla modalità di svolgimento dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori e dell'attività di distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazioni o da banche*),
 - **II.13** (*Relazione sulle modalità di svolgimento in Italia dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori e dell'attività di distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazioni o da banche*) e
 - **II.15** (*Relazione sulle modalità di distribuzione di prodotti finanziari assicurativi*);

PROROGA DEI TERMINI PER L'INVIO DELLE COMUNICAZIONI ALLA CONSOB DA PARTE DEI SOGGETTI VIGILATI

Successivamente, la comunicazione 2/2020 del 26 marzo 2020 definisce l'ambito della sospensione dei termini amministrativi prevista dal D.L. 18/2020 per quanto riguarda i procedimenti pendenti davanti la Commissione.

In particolare, alla chiusura del documento, la CONOSB chiarisce che: *“La previsione contenuta nell'art. 103 del decreto-legge n. 18/2020 non si applica ai termini direttamente previsti da norme di legge, di regolamento o da deliberazioni di carattere generale che stabiliscono obblighi di trasmissione di informazioni o documenti alla Consob. Tali disposizioni, poste a tutela dell'attività di vigilanza dell'Istituto, non danno vita a procedimenti amministrativi; conseguentemente, a tali obblighi dovrà darsi adempimento nei termini ordinari. Tenuto conto della situazione emergenziale e delle misure di contenimento del contagio da COVID-19 adottate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Commissione si riserva comunque di prorogare, in talune specifiche materie, i termini da essa previsti in regolamenti o in deliberazioni di carattere generale. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza l'Autorità terrà, in ogni caso, in adeguata considerazione l'attuale contesto emergenziale”*

**MISURE ADOTTATE
DALLA BANCA D'ITALIA**

MISURE ADOTTATE DALLA BANCA D'ITALIA

In data 20 marzo 2020 la Banca d'Italia ha adottato una serie di misure atte a mitigare l'impatto del COVID-19 sul sistema bancario e finanziario italiano.

In linea con le iniziative assunte dall'EBA e dalla BCE, la Banca d'Italia ha concesso ai soggetti su cui vigila (comprese le banche significative in relazione alle materie di competenza della Banca d'Italia) le seguenti proroghe e dilazioni:

MISURE ADOTTATE DALLA BANCA D'ITALIA

- una dilazione di 60 giorni per gli adempimenti in materia di:
 - ICAAP/ILAAP per banche e SIM; ICAAP per intermediari finanziari *ex art 106 TUB*;
 - Piani di risanamento e Relazioni sulle funzioni esternalizzate per banche e intermediari finanziari *ex art 106 TUB*;
 - Relazioni sulla struttura organizzativa per SIM, SGR, SICAF, SICAV, IP e IMEL (ove dovuta per interventi organizzativi rilevanti);
 - Autovalutazione della permanenza dei requisiti di idoneità del depositario;
 - Relazione della funzione antiriciclaggio (che include l'esercizio di autovalutazione dei rischi relativa al 2019);

MISURE ADOTTATE DALLA BANCA D'ITALIA

- ancora, una dilazione di 60 giorni per gli adempimenti in materia di:
 - Adeguata verifica (recupero dei dati della clientela già acquisita per fini antiriciclaggio);
 - Relazione sul rispetto degli obblighi in materia di deposito e sub-deposito degli strumenti della clientela e, per gli intermediari autorizzati alla prestazione di servizi di investimento, la relazione in materia di adeguamento agli obblighi previsti dalla disciplina transitoria del Regolamento emesso con il provvedimento del 5.12.2019 cui si sarebbero dovuti adeguare entro il 31 marzo 2020 o, in caso di modifiche agli statuti, entro l'assemblea di approvazione del bilancio di esercizio 2019; in particolare, il regolamento prevede obblighi di effettuare una relazione sull'adeguamento alle norme di:
 - autovalutazione degli organi;
 - composizione e nomina degli organi sociali;
 - attuazione degli Orientamenti sulla *governance* interna emessi dall'Autorità Bancaria Europea il 21 marzo 2018 (EBA/GL/2017/11)

MISURE ADOTTATE DALLA BANCA D'ITALIA

- una dilazione di 150 giorni per le banche per la trasmissione della prima Relazione sui rischi operativi e di sicurezza per le banche;
- una dilazione di 60 giorni per le risposte da fornire alle consultazioni normative in corso e un allungamento dei termini per l'invio delle osservazioni per le consultazioni che saranno avviate prossimamente;
- una proroga al 30 giugno per l'invio dell'aggiornamento dei piani di riduzione dei crediti deteriorati da parte delle banche meno significative;

Si precisa che i nuovi termini indicati includono il periodo di sospensione.

MISURE ADOTTATE DALLA BANCA D'ITALIA

La Banca d'Italia ha poi chiarito che: “Sfruttando gli elementi di flessibilità consentiti dalla regolamentazione e in linea con quanto deciso dalla BCE per le banche significative, le banche meno significative e gli intermediari non bancari potranno operare temporaneamente al di sotto del livello della Componente target assegnata a esito del processo SREP (Pillar 2 Guidance - P2G), del buffer di Conservazione del capitale (CCB) e del Coefficiente di copertura della liquidità (LCR). Al verificarsi di queste circostanze la Banca d'Italia valuterà i piani di riallineamento che saranno presentati dagli intermediari tenendo conto delle condizioni eccezionali che hanno portato i coefficienti di capitale e della liquidità a livelli inferiori a quelli richiesti.

MISURE ADOTTATE DALLA BANCA D'ITALIA

La Banca d'Italia ha concluso il comunicato precisando di stare valutando l'introduzione di margini di flessibilità relativi ai termini di invio delle segnalazioni di vigilanza e Centrale dei rischi, in coordinamento con le Autorità di Vigilanza Europee, riservandosi di fornire successive indicazioni in merito alla questione.

Infine, con comunicato del 23 marzo 2020, la Banca d'Italia ha chiarito che la sospensione dei termini fino al 15 aprile 2020 dei procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente disposta dal decreto "Cura Italia" si applica anche ai procedimenti amministrativi e alle fasi di procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia in cui termini, quindi, sono sospesi *ex lege* dal 23 febbraio al 15 aprile 2020.



LENER &
PARTNERS

STUDIO LEGALE

WWW.LEPLEX.IT
INFO@LEPLEX.IT